



CALOGERO MARINO
per grazia di Dio e della Sede Apostolica
Vescovo di Savona - Noli

Prot. A.V. 31/26

Visti

- il can. 522 C.I.C. che dispone: "È necessario che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato; il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla Conferenza Episcopale";
- la delibera n. 5 del Decreto n. 1035/83 in data 23/12/1983 del Presidente della C.E.I. che stabilisce: "I Vescovi hanno la facoltà di nominare i parroci *ad certum tempus*";
- la delibera n. 17 del decreto n. 800/84 in data 06/09/1984 del Presidente della C.E.I. che stabilisce: "Le nomine dei parroci *ad certum tempus* hanno la durata di nove anni";

sentito

il Consiglio Presbiterale, riunito in seduta l' 8 Ottobre 2026, che ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole;

con il presente

DECRETO

stabilisco che, a decorrere dalla data del presente decreto, le nomine dei parroci per la nostra Diocesi avranno durata di nove anni, alla scadenza dei quali sarà comunque possibile rinnovare l'incarico per altri nove anni.

Savona, 12 Ottobre 2026

+ Cologelli

IL CANCELLIERE
CURIA DI SAVONA - NOLI

ser. Giovanni Mang

